Relazione degli Amministratori ex art. 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 e art. 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Predisposta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 e ai sensi dell'articolo 72 – e in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A – del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 29/30 APRILE E 3 MAGGIO 2010

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (la "**Società**") riunitosi in data 29 marzo 2010 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata – per quanto attiene la parte ordinaria e straordinaria – presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada, 15, per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, e – per quanto attiene la sola parte straordinaria – anche per il giorno 3 maggio 2010, stessi luogo ed ora, in eventuale terza convocazione, le proposte di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

Omissis

[N.B.: Si rinvia alla separata relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998]

Parte Straordinaria

- (i) Proposta di raggruppamento delle azioni di Safilo Group S.p.A.; Modifiche all'Articolo 5 dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti
- (ii) Modifiche agli articoli 5, 14, 15, 17, 21, 22, 24 e 29 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), nonché nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, schema n. 3, al predetto Regolamento Emittenti, è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

La presente Relazione dovrà essere letta congiuntamente alla separata relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998.

* * *

<u>l° Parte – Proposta di raggruppamento delle azioni di Safilo Group S.p.A.;</u> <u>Modifiche all'Articolo 5 dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti</u>

Signori Azionisti,

alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 284.109.827,50 (duecentoottantaquattromilionicentonovemilaottocentoventisette/50) ed

è rappresentato da n. 1.136.439.310 (unmiliardocentotrentaseimilioniquattrocentotrentanovemilatrecentodieci) azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 (zero/25) ciascuna.

1 Motivazione della proposta deliberazione

Premesso quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottolineare come il valore nominale e la quotazione delle azioni della Vostra Società sul mercato telematico siano attualmente espressi in pochi centesimi di Euro. Tale circostanza è imputabile all'elevato numero di azioni rappresentative del capitale sociale il cui ammontare risulta, peraltro, significativamente incrementato all'esito dell'aumento di capitale della Società deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2009 la cui integrale sottoscrizione, conclusasi in data 24 marzo 2010, ha comportato l'emissione di complessive n. 822.505.770 (ottocentoventiduemilionicinquecentocinquemila-settecentosettanta) ulteriori azioni ordinarie.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea Straordinaria della Società di procedere ad un raggruppamento delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 20 (venti) azioni ordinarie esistenti (il "Raggruppamento"). Al fine di permettere che l'applicazione del suddetto rapporto di Raggruppamento non dia luogo ad un resto di azioni rispetto alla totalità delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società, la Società stessa potrà richiedere a uno o più azionisti di rinunciare, nel contesto dell'implementazione del Raggruppamento e al solo fine del corretto "quadramento" dell'operazione, a n. 10 (dieci) azioni e quindi consentire l'annullamento delle medesime n. 10 (dieci) azioni ordinarie della Società e il contestuale arrotondamento per difetto del capitale sociale della Società per il corrispondente valore nominale pari ad Euro 2,50 (due/50). A tale proposito, si rende noto che, ove richiesto, il socio Multibrands Italy B.V. ha già manifestato la propria disponibilità alla suddetta rinuncia. Contestualmente a tale annullamento, pur considerando l'assoluta marginalità della riduzione del capitale sociale della Società consequente al sopradetto arrotondamento per difetto, la Società provvederà comunque a costituire una riserva indisponibile pari a Euro 2,50 (due/50).

L'implementazione del Raggruppamento non avrebbe altresì alcun impatto sul "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2006-2010", che il Consiglio di Amministrazione ritiene anticipatamente estinto (per una disamina delle ragioni a sostegno di detta circostanza si rimanda alla II° Parte delle presente Relazione).

Il Raggruppamento oggetto della presente relazione è precipuamente volto a semplificare la gestione amministrativa del titolo azionario (comportando, *inter alia*, una significativa riduzione dei costi relativi alla gestione stessa) nell'interesse degli attuali e futuri Azionisti e a favorire la liquidità del titolo e gli scambi dello stesso. A tale proposito, infatti, incrementando il valore delle azioni nell'ordine delle unità di Euro, da un lato, si favorirebbe il contenimento del fenomeno dell'oscillazione di rilevante importo percentuale del titolo a fronte di variazioni assolute di centesimi o millesimi di Euro e, dall'altro lato, si renderebbe più leggibile il valore unitario di ogni singolo titolo, evitandone la possibile percezione come "penny share".

Per effetto del Raggruppamento illustrato nella presente Relazione:

- 1. il numero totale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società, pari a 1.136.439.300 (unmiliardocentotrentaseimilioniquattrocentotrentanovemilatrecento) all'esito dell'annullamento di n. 10 (dieci) azioni nei termini in precedenza illustrati, sarà ridotto a 56.821.965 (cinquantaseimilioniottocentoventunomilanovecentosessantacinque); e
- 2. il valore nominale di ciascuna azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale della Società sarà incrementato ad Euro 5,00 (cinque/00).

2 Esposizione sinottica degli articoli dello statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente ed in quello risultante dalla proposta di modifica

L'approvazione della prospettata deliberazione di Raggruppamento delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società comporterà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente nei seguenti termini:

Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 5 – Primo periodo	Articolo 5 - Primo periodo
Il capitale sociale è di Euro 284.109.827,50 (duecentoottantaquattromilionicentonovemila ottocentoventisette/50) ed è suddiviso in n. 1.136.439.310 (unmiliardocentotrentaseimilioniquattrocentot rentanovemilatrecentodieci) azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 (zero/25) ciascuna.	Il capitale sociale è di Euro 284.109.827,50 (duecentoottantaquattromilionicentonovemil aottocentoventisette/50) ed è suddiviso in n. 1.136.439.310 (unmiliadocentotrentaseimilioniquattrocentot rentanovemilatrecentodieci)284.109.825,00 (duecentoottantaquattromilionicentonovemil aottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 1.136.439.310 (unmiliardo centotrentaseimilioniquattrocentotrentanove milatrecentodieci)56.821.965 (cinquantaseimilioniottocentoventunomila novecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 (zero/25)5.00 (cinque/00) ciascuna.

La modifica dello statuto sociale vigente sopra esposta non legittima gli Azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

3 Esecuzione del Raggruppamento

Qualora l'Assemblea Straordinaria della Società approvi la relativa proposta di deliberazione, il Raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordati dal Consiglio di Amministrazione con Borsa Italiana S.p.A. e le altre autorità competenti. Le operazioni relative al Raggruppamento saranno

effettuate dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ai sensi di legge e senza alcuna spesa a carico degli Azionisti.

Il Raggruppamento diverrà efficace alla data in cui inizieranno le relative operazioni di esecuzione. Il completamento del Raggruppamento sarà tempestivamente comunicato in conformità alla normativa regolamentare applicabile.

Al fine di consentire l'esercizio del Raggruppamento a tutti gli Azionisti e di gestire i "resti" di azioni che potrebbero emergere dal Raggruppamento stesso, si provvederà a mettere a disposizione degli Azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di uno o più intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in modo da consentire a ciascun Azionista il possesso di un numero di azioni che sia esattamente pari a 20 (venti) o a un suo multiplo (in conformità al rapporto di raggruppamento quivi proposto).

4 Proposta di deliberazione

Premesso quanto precede, si sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunita in sede straordinaria, presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada, 15, il [29 aprile/30 aprile/3 maggio] 2010:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della disponibilità dell'Azionista Multibrands Italy B.V. a rinunciare, occorrendo, al numero minimo di azioni necessario al fine di assicurare l'implementazione del Raggruppamento tramite una piena coincidenza tra il numero di azioni risultante dal Raggruppamento medesimo e il capitale sociale della Società di cui tali azioni saranno espressione,

DELIBERA

- (i) di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione, secondo le modalità ivi descritte, dell'operazione di raggruppamento proposta; e pertanto
- (ii) di raggruppare, previo annullamento di n. 10 (dieci) azioni, le azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 20 (venti) azioni e conseguentemente elevare il valore nominale di ciascuna azione ad Euro 5,00 (cinque/00);
- (iii) di modificare, in ragione dell'esecuzione delle sopradette delibere, il primo periodo dell'articolo 5 dello statuto sociale, secondo il testo qui di seguito riportato, confrontato con quello vigente

Articolo 5 – Primo periodo			
Formulazione	precedente	all'Assemblea	Formulazione deliberata dall'Assemblea

Straordinaria del [29 aprile/30 aprile/3 maggio] 2010

Il capitale sociale è di Euro 284.109.827,50 (duecentoottantaquattromilionicentonovemila ottocentoventisette/50) ed è suddiviso in n. 1.136.439.310

(unmiliardocentotrentaseimilioniquattrocentot rentanovemilatrecentodieci) azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 (zero/25) ciascuna.

Straordinaria del [29 aprile/30 aprile/3 maggio] 2010

Il capitale sociale è di Euro 284.109.827,50 (duecentoottantaquattromilionicentonovemil aottocentoventisette/50) ed è suddiviso in n. 1.136.439.310

(unmiliadocentotrentaseimilioniquattrocentot rentanovemilatrecentodieci) 284.109.825,00 (duecentoottantaquattromilionicentonovemil aottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 1.136.439.310 (unmiliardo centotrentaseimilioniquattrocentotrentanove milatrecentodieci) 56.821.965 (cinquantaseimilioni ottocentoventunomila novecentosessantacinque) azioni ordinarie

Euro $\frac{0.25}{(zero/25)} \frac{5.00}{5}$

(iv) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia completa esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, ogni potere e facoltà per:

da nominali Euro (cinque/00) ciascuna.

- compiere tutto quanto necessario al fine di completare il raggruppamento di azioni in conformità alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (i) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate, (ii) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Società inferiore a (o non multiplo di) 20 (venti), (iii) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento, quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa, e (iv) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; il tutto con facoltà di sub-delega; e
- apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; il tutto con facoltà di sub-delega;

(v) di dare mandato all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, con facoltà di sub-delega, affinché si provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni, a seguito dell'esecuzione delle medesime e degli eventuali arrotondamenti alle espressioni numeriche ivi contenute che dovessero risultare necessari per l'implementazione dell'operazione di raggruppamento di azioni."

* * *

II° Parte – Modifiche agli articoli 5, 14, 15, 17, 21, 22, 24 e 29 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e consequenti.

Signori Azionisti,

in aggiunta alle modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale che si renderebbero necessarie in conseguenza del Raggruppamento di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione desidera sottoporre alla Vostra attenzione l'opportunità di apportare allo Statuto sociale le ulteriori modifiche qui di seguito descritte.

1 Proposte di modifica dello Statuto sociale e relative motivazioni

Articolo 5: in considerazione del fatto che non risultano essersi mai verificate le condizioni per la maturazione dei diritti di opzione assegnati ai sensi del "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2006-2010", stante il mancato raggiungimento degli obiettivi di EBITDA di volta in volta fissati dal Consiglio di Amministrazione in relazione al suddetto piano (ivi inclusi gli obiettivi di EBITDA calcolati sul bilancio 2009 della Società), si ritiene opportuno considerare il "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2006-2010" anticipatamente estinto. Consequentemente, si ritiene opportuno provvedere a modificare l'articolo in esame, eliminando dal relativo testo la seguente previsione attualmente contemplata in funzione del piano medesimo: "In forza di delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria della Società del 24 ottobre 2005, il Consiglio di amministrazione, in data 31 maggio 2006, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile, sino ad un massimo di nominali Euro 2.125.296,25 (duemilionicentoventicinquemiladuecentonovantasei/25), mediante emissione sino ad un massimo di n. 8.501.185 (ottomilionicinquecentounomilacentoottantacinque), azioni ordinarie riscattabili della Società, del valore nominale di Euro 0,25 (zero/25) ciascuna, con sovrapprezzo. Dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari contemplati nel Regolamento del "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2006-2010" (il "Piano di Stock Option 2006") approvato dal suddetto Consiglio, che stabilisce, tra l'altro, che dette azioni possono essere sottoscritte, nei termini previsti dal suddetto Regolamento, ad un prezzo pari al valore nominale maggiorato di un sovrapprezzo per azione di Euro 4,16 (quattro virgola sedici) ovvero, in caso di successive riassegnazioni di opzioni, con un sovrapprezzo da determinarsi ai sensi di quanto stabilito nel relativo Regolamento, e comunque non inferiore ad Euro 4,16 (quattro virgola sedici), e stabilendo altresì che tale aumento di capitale può essere eseguito anche in più soluzioni ed è scindibile, e che pertanto il capitale della Società si intenderà di volta in volta automaticamente aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni ordinarie di volta in volta effettivamente sottoscritte.", lasciando invariato il rimanente testo dello stesso Articolo 5, così come risultante dall'approvazione dell'operazione di Raggruppamento descritta nella I° Parte della presente Relazione.

In aggiunta a quanto precede, in considerazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2009, si ritiene di eliminare il seguente periodo dell'Articolo 5: "L'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2009 ha deliberato un aumento di capitale, a pagamento, dell'importo complessivo massimo di Euro 250.041.754 (incluso il sovrapprezzo), scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile, mediante emissione di n. 822.505.770 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di Euro 0,304, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,054 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento in opzione è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010.".

- Articolo 14: si rende opportuno modificare l'attuale disposizione relativa all'ammontare della percentuale minima delle azioni con diritto di voto di cui ciascun Azionista deve essere titolare per poter presentare le liste di candidati alla carica di amministratore della Società. Tale percentuale è attualmente fissata nella misura del 2% delle azioni con diritto di voto, fatta salva l'eventuale diversa percentuale prevista "da norme, anche regolamentari, in vigore al momento della nomina, che disciplinano la nomina del Consiglio di amministrazione". La disposizione in questione verrebbe modificata nel senso di prevedere che la sopradetta percentuale minima sia pari a quella di volta in volta prevista dalle applicabili disposizioni regolamentari o, in assenza di queste, dalle applicabili disposizioni legislative in vigore alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. La modifica qui proposta risponderebbe all'opportunità di rendere il contenuto della questione direttamente riferibile disposizione in contesto normativo/regolamentare vigente alla data in cui si debba procedere, con i meccanismi statutari del voto di lista, alla nomina del nuovo organo consiliare;
- Articolo 15: si rende opportuno modificare la clausola simul stabunt simul cadent nel senso di prevedere che l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto qualora vengano a cessare 2 (due) e non 3 (tre), come nell'attuale formulazione dell'articolo 15 dello statuto amministratori. La modifica qui prospettata risponde all'opportunità di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia, di volta in volta, coerente espressione dell'assetto azionario della Società e della volontà dei suoi soci. In tale contesto, il venir meno di anche solo 2 (due) amministratori comporterebbe la necessità di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione;
- Articolo 17: avuto riguardo alla concreta possibilità che i membri del Consiglio di Amministrazione possano risiedere, o comunque essere domiciliati, in Stati non

appartenenti all'Unione Europea, si rende opportuno modificare l'attuale disposizione statutaria che limita la possibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione all'estero nei soli Stati appartenenti all'Unione Europea, prevedendo invece che lo stesso Consiglio di Amministrazione possa essere convocato non soltanto presso la sede sociale, ma anche altrove, in Italia o in qualsiasi Stato estero, anche non appartenente all'Unione Europea;

- Articolo 21: si rende opportuno modificare la disposizione relativa alla nomina e alla revoca da parte del Consiglio di Amministrazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nel senso di escludere che tale nomina o revoca, a seconda del caso, debba avvenire su proposta dell'Amministratore Delegato. La modifica qui proposta risponde all'opportunità di rimettere al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità la competenza in merito alla nomina della predetta figura dirigenziale;
- Articolo 22: si rende opportuno eliminare la previsione secondo cui la firma dell'Amministratore Delegato attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente. La disposizione in questione sembrerebbe, infatti, attribuire al potere di rappresentanza dell'Amministratore Delegato una funzione residuale rispetto alle prerogative proprie del Presidente (i.e. l'Amministratore Delegato sarebbe legittimato a rappresentare la Società soltanto in caso si assenza o impedimento del Presidente) che non collima in maniera chiara e univoca con le precedenti previsioni dell'Articolo 22 in tema di rappresentanza legale della Società;
- Articolo 24: si rende opportuno modificare l'attuale disposizione relativa all'ammontare della percentuale minima delle azioni con diritto di voto di cui ciascun azionista deve essere titolare per poter presentare le liste di candidati alla carica di sindaco della Società. Tale percentuale è attualmente fissata nella misura del 2% delle azioni con diritto di voto, fatta salva l'eventuale diversa percentuale prevista "da norme, anche regolamentari, in vigore al momento della nomina, che disciplinano la nomina del Collegio sindacale - omissis". La disposizione in questione verrebbe modificata nel senso di prevedere che la sopradetta percentuale minima sia pari a quella di volta in volta prevista dalle applicabili disposizioni regolamentari o, in assenza di gueste, dalle applicabili disposizioni legislative in vigore alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Verrebbe, inoltre, eliminato l'inciso "e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea". Le modifiche qui proposte risponderebbero all'opportunità di rendere il contenuto delle disposizioni in questione direttamente riferibile al contesto normativo/regolamentare vigente alla data in cui si debba procedere, con i meccanismi statutari del voto di lista, alla nomina del nuovo organo di controllo;
- Articolo 29: si rende opportuno modificare l'articolo in questione specificando il ruolo meramente formale e di rappresentanza del Presidente Onorario in seno al Consiglio di Amministrazione. Nel contesto di quanto precede, il Presidente Onorario potrà presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione soltanto previo invito del Presidente e senza diritto di voto. La modifica qui proposta risponde

all'esigenza di fornire adeguata chiarezza circa i ruoli e le prerogative della figura, recentemente introdotta, del Presidente Onorario.

Esposizione sinottica degli articoli dello statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente ed in quello risultante dalla proposta di modifica

Di seguito si evidenziano analiticamente le proposte di modifica.

Attuale formulazione Formulazione proposta Articolo 5 Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 284.109.825,00 (duecentoottantaquattromilionicentonovemila ottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 56.821.965

(cinquantaseimilioniottocentoventunomilanov ecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

In forza di delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria della Società del 24 ottobre 2005, il Consiglio di amministrazione, in data 31 maggio 2006, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile, sino ad un massimo di nominali Euro 2.125.296,25

(duemilionicentoventicinquemiladuecentonova ntasei/25), mediante emissione sino ad un massimo di 8.501.185 n (ottomilionicinquecentounomilacentoottantaci nque) <u>.</u> azioni ordinarie riscattabili della Società, del valore nominale di Euro 0,25 (zero/25) ciascuna, con sovrapprezzo. Dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari contemplati nel Regolamento del "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2006-2010" (il "Piano di Stock Option 2006") approvato dal suddetto Consiglio, stabilisce, tra l'altro, che dette azioni possono essere sottoscritte, nei termini previsti dal suddetto Regolamento, ad un prezzo pari al valore nominale maggiorato di un sovrapprezzo per azione di Euro 4,16 (quattro virgola sedici) ovvero, in caso di successive riassegnazioni di opzioni, con un sovrapprezzo Il capitale sociale è di Euro 284.109.825,00 (duecentoottantaquattromilionicentonovemil aottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 56.821.965 (cinquantaseimilioniottocentoventunomilano vecentosessantacinque) azioni ordinarie da

nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

In forza di delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria della Società del 24 ottobre 2005, il Consiglio di amministrazione, in data 31 maggio 2006, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile, sino ad un massimo di nominali Euro 2.125.296,25

(duemilionicentoventicinquemiladuecentonov antasei/25), mediante emissione sino ad un massimo di n. 8.501.185 (ottomilionicinquecentounomilacentoottantac inque)-. azioni ordinarie riscattabili della Società, del valore nominale di Euro 0,25 (zero/25) ciascuna, con sovrapprezzo. Dette azioni saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari contemplati nel Regolamento del "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2006-2010" (il "Piano di Stock Option 2006") approvato dal suddetto Consiglio, che stabilisce, tra l'altro, che dette azioni possono essere sottoscritte, nei termini previsti dal suddetto Regolamento, ad un prezzo pari al valore nominale maggiorato di un sovrapprezzo per azione di Euro 4,16 (quattro virgola sedici) ovvero, in caso di successive riassegnazioni di opzioni, con un

da determinarsi ai sensi di quanto stabilito nel relativo Regolamento, e comunque non inferiore ad Euro 4,16 (quattro virgola sedici), e stabilendo altresì che tale aumento di capitale può essere eseguito anche in più soluzioni ed è scindibile, e che pertanto il capitale della Società si intenderà di volta in volta automaticamente aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni ordinarie di volta in volta effettivamente sottoscritte.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

L'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2009 ha deliberato un aumento di capitale, a dell'importo pagamento, complessivo massimo di Euro 250.041.754 (incluso il sovrapprezzo), scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile, mediante emissione di n. 822.505.770 azioni ordinarie. ad un prezzo sottoscrizione per azione di Euro 0,304, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,054 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento in opzione è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010.

sovrapprezzo da determinarsi ai sensi di quanto stabilito nel relativo Regolamento, e comunque non inferiore ad Euro 4,16 (quattro virgola sedici), e stabilendo altresì che tale aumento di capitale può essere eseguito anche in più soluzioni ed è scindibile, e che pertanto il capitale della Società si intenderà di volta in volta automaticamente aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni ordinarie di volta in volta effettivamente sottoscritte.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

L'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2009 ha deliberato un aumento di capitale, a pagamento, dell'importo complessivo massimo di Euro 250.041.754 (incluso il sovrapprezzo), scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile, mediante emissione di n. 822.505.770 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di Euro 0,304, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,054 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento in opzione è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità,

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità,

professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo.

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'assemblea, siano titolari rappresentanti almeno il 2% (due percento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, in vigore al momento della nomina, che disciplinano la nomina del Consiglio di amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata а deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle

professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo.

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due percento) del capitale sociale costituito da almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, in vigore al momento nomina,applicabili disposizioni regolamentari o, in assenza di queste, dalle applicabili disposizioni <u>legislative</u> che disciplinano la nomina del Consiglio di amministrazione e che siano in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste qui di seguito indicato. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i curricula professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla società le informazioni relative identità propria е la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, corredata dell'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto

presentare una sua lista.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i curricula professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nello stesso termine previsto la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla società le informazioni relative propria identità е la percentuale di dagli partecipazione stessi detenuta, corredata dell'apposita certificazione,

dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

B) Votazione

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci ("Lista di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- 2) dalla seconda lista che avrà riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di un amministratore legge, in all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

B) Votazione

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci ("Lista di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- 2) dalla seconda lista che avrà riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore

inequivocabile.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.

Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste

Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Articolo 15

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Articolo 15

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

Consiglio **Amministrazione** a) di nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso. la presenza nel Consiglio Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica tre o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

regolamentari vigenti;

qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, presenza Consiglio la nel Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica tredue o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette aiorni prima domicilio dell'adunanza. al di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui almeno sopra, due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

convocazione del Consiglio lα di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente deall'Unione Europea), mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, prima spediti almeno sette giorni domicilio dell'adunanza, di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono.

Al Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente alla redazione dei documenti preposto contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico e il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono.

Al Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico il compenso. Ш dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è soggetti che requisiti di posseggano professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e gli eventuali ulteriori reguisiti stabiliti dal Consiglio Amministrazione e/o dalla disciplina vigente.

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.

scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina vigente.

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.

Articolo 22

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni.

La firma dell'amministratore delegato attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

Articolo 22

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni.

La firma dell'amministratore delegato attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

Articolo 24

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità. professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

Articolo 24

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentante dai soci, con la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due percento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, disciplinano la nomina del Collegio sindacale, e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno (15) quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

e assicurativo.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentante dai soci, con la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'assemblea, siano complessivamente titolari di- rappresentanti almeno il 2% (due percento) del capitale sociale costituito da almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche applicabili disposizioni regolamentari, o, in assenza di queste, dalle applicabili disposizioni legislative che disciplinano la nomina del Collegio sindacale, e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea e che siano in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste qui di seguito indicato. Di tale percentuale delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione di questa regola non si

in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies con questi ultimi;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;
- (v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea;
- (vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

B) Votazione

Ogni avente diritto al voto potrà votare,

tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno (15) quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies con questi ultimi;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;
- (v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea;

anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

Qualora, alla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni sopra indicato per presentazione delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. potranno essere 58, presentate liste sino al quinto giorno alla scadenza del suddetto successivo termine. In tal caso, la soglia partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, qualora anche alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno (vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

B) Votazione

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

Qualora, alla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di

nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

C) Sostituzione

In caso di sostituzione dalla carica di un effettivo, Sindaco subentra il supplente alla medesima lista appartenente cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

* * *

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, qualora anche alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

C) Sostituzione

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

* * *

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e

disposizioni di legge o regolamentari vigenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17. relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare un Presidente Onorario, anche al di fuori dei propri membri, che avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di intervenire in assemblea, ma in ogni caso senza diritto di voto.

- Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Presidente Onorario è rieleggibile.
- Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento spettante al Presidente Onorario.

Articolo 29

cui all'articolo 17.

- Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare un Presidente Onorario, anche, al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario che non farà parte del Consiglio di Amministrazione e che avrà esclusivamente diritto di partecipare alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione e di intervenire in assemblea, ma in ogni caso, senza diritto di voto, previo invito del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Presidente Onorario è rieleggibile.
- Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento spettante al Presidente Onorario.

Le modifiche dello statuto sociale vigente sopra esposte non legittimano gli Azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

3 Proposta di deliberazione

Premesso quanto precede, si sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunita in sede straordinaria presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada, 15, il [29 aprile/30 aprile/3 maggio] 2010, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

DELIBERA

- (i) di modificare gli articoli 5, 14, 15, 17, 21, 22, 24 e 29 dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di Statuto Sociale allegato;
- (ii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore ogni potere e facoltà per:
 - provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; il tutto con facoltà di sub-delega; e
 - apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; il tutto con facoltà di sub-delega;
- (iii) di dare mandato all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, con facoltà di sub-delega, affinché si provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni."

* * *

Padova, 29 marzo 2010

p. il Consiglio di AmministrazioneMelchert Frans GrootPresidente